

REGOLAMENTO ANCEFROSINONE 2013**ART. 1 - Costituzione**

E' costituita nell'ambito di Confindustria Frosinone la Sezione dei costruttori edili ed affini denominata "ANCEFROSINONE – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Frosinone", siglabile "ANCEFROSINONE" e, di seguito, così indicata.

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e Ance, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto di Confindustria Frosinone ed approvato dall'Assemblea di ANCEFROSINONE nella riunione del 02.02.2009 e dalla Giunta di Confindustria Frosinone nella riunione del 09.02.2009, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di ANCEFROSINONE, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART.2 - Scopi

ANCEFROSINONE, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di UNINDUSTRIA, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine ANCEFROSINONE, in particolare:

- a)- assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b)- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c)- nomina direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d)- designa ai competenti organi di UNINDUSTRIA i propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre da UNINDUSTRIA, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e)- promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f)- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g)- provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- h)- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- i)- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali di ANCEFROSINONE.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi di ANCEFROSINONE saranno comunicate a cura del proprio Presidente alla Presidenza di UNINDUSTRIA.

ART.3 - Ammissione – Cessazione

Sono associate ad ANCEFROSINONE le imprese edili ed affini che chiedono di aderire a UNINDUSTRIA ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili –ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.



La domanda di ammissione e la cessazione da Impresa associata di ANCEFROSINONE, sono esaminate dagli organi di ANCEFROSINONE per un parere vincolante preventivo.

ART. 3 bis - Soci assistiti

Fanno parte di ANCEFROSINONE in qualità di soci assistiti le imprese esercenti attività edile e/o complementare, iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Frosinone non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali.

I soci assistiti:

- non hanno obblighi di contribuzione associativa;
- partecipano alle iniziative realizzate da ANCEFROSINONE nell'interesse specifico della categoria;
- non ricoprono cariche negli Organi di ANCEFROSINONE, né esercitano diritto di voto.

La durata dell'impegno di adesione è a tempo indeterminato.

La qualità di socio assistito si perde:

- a) per acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) per cancellazione dalla Cassa Edile di Frosinone;
- c) per iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per volontà dell'impresa assistita.

I soci assistiti possono recedere dalla Sezione/Collegio in qualsiasi momento, dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno.

ART.4 - Rapporti con l'ANCE

ANCEFROSINONE è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione di ANCEFROSINONE all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale ANCELAZIO-URCEL.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrature in ANCEFROSINONE l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale ANCELAZIO-URCEL.

ART.5 - Diritti delle Imprese associate

Dall'adesione a UNINDUSTRIA e dall'appartenenza ad ANCEFROSINONE derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Le Imprese associate hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da UNINDUSTRIA nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART.6 - Doveri delle Imprese associate

L'appartenenza ad ANCEFROSINONE comporta i seguenti obblighi:

- a)- osservare e fare osservare, oltre allo Statuto di UNINDUSTRIA, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di ANCEFROSINONE;



- b)- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra ANCEFROSINONE e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c)- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti da ANCEFROSINONE per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d)- Le Imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza di ANCEFROSINONE.

ART.7 - Contributi

Per le imprese associate valgono le disposizioni contributive stabilite da UNINDUSTRIA per gli associati, fatto salvo quanto diversamente concordato tra ANCEFROSINONE ed UNINDUSTRIA.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di ANCEFROSINONE che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle proprie attività specifiche.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di ANCEFROSINONE, di cui all'art. 24, che è distinto dal patrimonio di UNINDUSTRIA del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di ANCEFROSINONE e per quelli eseguiti nella circoscrizione di ANCEFROSINONE da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e' quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

ANCEFROSINONE fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione di ANCEFROSINONE, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

ART.9 - Registro delle Imprese associate

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di UNINDUSTRIA e del registro delle imprese confederale, presso ANCEFROSINONE viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da ANCEFROSINONE, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

ART.10 - Organi di ANCEFROSINONE

Gli organi di ANCEFROSINONE sono:

- a)-L'Assemblea delle Imprese Associate
- b)-Il Consiglio Direttivo
- c)-Il Presidente ed il Vice Presidente
- d)-Il Collegio dei Garanti Contabili
- e)-I Probiviri



Gli organi di ANCEFROSINONE sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Frosinone sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART.12 - Durata e requisiti delle cariche associative

Tutte le cariche associative hanno durata triennale e sono rinnovabili per 2 mandati, fatta eccezione per il Presidente che è rinnovabile per un solo mandato.

Per le cariche associative di competenza dell'Assemblea il triennio decorre dal giorno della Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno dell'Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche associative.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Decadono dalle cariche associative e dagli incarichi in seno agli Organi di ANCEFROSINONE coloro che perdono la qualità di rappresentanti di Imprese associate fatta eccezione per quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 11.

Non sono eleggibili alle cariche associative o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e di ANCEFROSINONE.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti da ANCEFROSINONE in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Provirivi di cui all'art.22.

ART.13 - Assemblea delle Imprese associate

L'Assemblea delle Imprese associate come individuate nel precedente art. 3 è formata dai loro rappresentanti come individuati nel primo comma del precedente art. 11.

Un'Impresa associata può farsi rappresentare nell'Assemblea da un'altra Impresa associata mediante apposita delega scritta; ciascuna Impresa associata non può presentare più di due deleghe.

Ai fini dell'attribuzione dei voti spettanti in Assemblea si fa riferimento alla media triennale del numero dei dipendenti in forza presso ciascuna Impresa associata, desunta dal modello DM 10 relativo ad ogni mese di giugno, che le Imprese associate sono tenute a trasmettere ad ANCEFROSINONE annualmente.



Per le aziende che non abbiano maturato il triennio di iscrizione si fa riferimento alla media dei dipendenti relativa al periodo di anzianità associativa corrispondente sempre facendo riferimento al modello DM 10 del mese di giugno, mentre per le nuove Imprese associate ad ANCEFROSINONE da meno di un anno, verrà preso in considerazione il numero dei dipendenti attestato attraverso il modello DM 10 del precedente mese di giugno.

In ogni caso, si intende per triennio precedente il triennio solare antecedente la data dell'Assemblea.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti calcolato secondo lo schema che segue:

Dipendenti	Voti
da 0 - 15	1
da 16- 30	3
da 31- 50	5
da 51- 100	10
da 101- 200	20
oltre 200	40

ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede associativa o in altro luogo purché sito in Provincia di Frosinone e così stabilito dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente od avviso scritto inoltrato per telefax, e/o posta elettronica da inviarsi a ciascuna delle Imprese associate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ANCEFROSINONE e, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle Imprese associate.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni delle cariche associative l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino un minimo di Imprese associate tali da disporre complessivamente dei due terzi della totalità dei voti attribuiti ed in seconda convocazione vi sia rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati e vincolano tutte le Imprese associate, anche se assenti o dissenzienti.

L'elezione alla carica di Presidente o di Vice Presidente è fatta in prima o in seconda convocazione, con i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea; in terza convocazione l'elezione della carica di Presidente o di Vice Presidente è fatta con la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.

Le elezioni delle altre cariche associative sia in prima che in seconda o in terza convocazione, sono fatte a maggioranza relativa dei voti.



Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta di soci presenti o rappresentanti mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza di soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Le deliberazioni stesse sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente, e ne è data comunicazione a tutte le Imprese associate.

ART.15 - Attribuzioni della Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a)- determinare le direttive di massima dell'attività di ANCEFROSINONE sulla base della relazione del Presidente;
- b)-eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente;
- c)-eleggere il Tesoriere e gli 8 componenti il Consiglio Direttivo;
- d)- nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e)- nominare i Proviviri;
- f)- esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- g)- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente d'Onore.

In sede straordinaria:

- h)-deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica della Giunta di UNINDUSTRIA e dell'ANCE;
- i)- deliberare in merito allo scioglimento di ANCEFROSINONE a norma del successivo art.27.

ART.16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da 8 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci (per un totale di 11).

Sono componenti di diritto il Presidente d'Onore, il Delegato delle piccole imprese edili e il Presidente del Gruppo Giovani Costruttori Edili. Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa edile, il Presidente della Scuola Edile e il Presidente del Comitato paritetico territoriale.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con altrettanti componenti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

ART.17 - Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.



Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

ART.18 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a)-curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b)- nominare i rappresentanti di cui all'art. 2, punto c) e designare i rappresentanti di cui all'art. 2 punto d) nonché il Presidente d'Onore;
- c)-nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d)-disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea delle Imprese associate;
- e)-stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f)- predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g)- formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h)- sovrintendere all'amministrazione del fondo comune di ANCEFROSINONE.
- i)- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.19;
- l)-deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio delle Imprese associate e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici di ANCEFROSINONE;
- m)- assumere i provvedimenti nei confronti dell'Impresa associata eventualmente inadempiente;
- n)- approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori e le sue eventuali modifiche;
- o)- dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di ANCEFROSINONE, ai sensi dell'art.12;
- p)-formulare pareri ai sensi dell'art.3, ultimo comma.

ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente di ANCEFROSINONE è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un solo mandato.

Al fine di designare il nuovo Presidente il Consiglio Direttivo nomina una Commissione formata da tre componenti che abbiano i requisiti di cui all'art. 34 dello Statuto ANCE. La Commissione, in base alle consultazioni effettuate con le Imprese associate, sottopone una o più indicazioni all'Assemblea, che provvede alla relativa elezione ai sensi degli artt. 13 e 14.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di ANCEFROSINONE nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno di ANCEFROSINONE.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a)- convocare l'Assemblea delle Imprese associate e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b)- rappresentare ANCEFROSINONE in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c)- firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d)- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di ANCEFROSINONE;



e)-adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di ANCEFROSINONE;
f)-sovrintendere all'ordinamento dei servizi di ANCEFROSINONE e a tutti gli atti amministrativi;
g)-provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria di ANCEFROSINONE;
h)-curare che tutti gli atti di ANCEFROSINONE siano compiuti a norma del presente Regolamento;
i)-esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare ANCEFROSINONE nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di UNINDUSTRIA secondo quanto stabilito dallo Statuto di quest'ultima.

Egli rappresenta altresì ANCEFROSINONE in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART.20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea delle Imprese associate su proposta del Presidente, ai sensi degli artt. 13 e 14 e dura in carica tre anni.

ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio Garanti contabili e' composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea delle Imprese associate che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea delle Imprese associate, inoltre, elegge due Componenti supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei Componenti effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per tre anni, di cui all'art.12 , e sono rinnovabili per uno o più mandati.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di ANCEFROSINONE e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Art.22 - I Proviviri

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Proviviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Proviviri, con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso,

la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Proviviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Frosinone tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice



etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente regolamento è di esclusiva competenza dei Proviviri di ANCEFROSINONE che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Proviviri di UNINDUSTRIA al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Proviviri di ANCEFROSINONE possono disporre, previo parere favorevole dei Proviviri di UNINDUSTRIA, la decadenza dalle cariche della Sezione per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Eventuale ricorso potrà essere demandato ai Proviviri di Ance nazionale.

I Proviviri di ANCEFROSINONE si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di UNINDUSTRIA non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Proviviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di UNINDUSTRIA.

Restano ferme le altre funzioni dei Proviviri previste dallo Statuto di UNINDUSTRIA.

ART.23 - Direzione

All'organizzazione e al funzionamento di ANCEFROSINONE è preposto un Direttore che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività di ANCEFROSINONE.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi di ANCEFROSINONE e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore, laddove non concordato diversamente tra UNINDUSTRIA e gli Organi di ANCEFROSINONE, fa parte dell'organico di UNINDUSTRIA e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

ART.24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di ANCEFROSINONE pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore di ANCEFROSINONE.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di ANCEFROSINONE.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano ANCEFROSINONE, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di UNINDUSTRIA.

ART.25 - Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune di ANCEFROSINONE provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di ANCEFROSINONE con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di ANCEFROSINONE.

Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio



<p>componente.</p> <p>ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio</p> <p>L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.</p> <p>Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea delle Imprese associate.</p> <p>Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea delle Imprese associate che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo e' sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.</p> <p>Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.</p> <p>Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, le Imprese associate come rappresentate nel primo comma del precedente art. 11 possono prendere visione, presso la sede di ANCEFROSINONE, nella settimana che precede l'Assemblea.</p> <p>Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea delle Imprese associate a norma dell'art.15, alla gestione economico-finanziaria di ANCEFROSINONE si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea delle Imprese associate per l'anno precedente.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.</p>
<p>ART. 27 - Durata-Scioglimento</p> <p>ANCEFROSINONE è costituita a tempo indeterminato.</p> <p>Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria delle Imprese associate, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno quattro quinti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea delle Imprese associate.</p> <p>L'Assemblea che delibera lo scioglimento di ANCEFROSINONE nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette di ANCEFROSINONE.</p>
<p>ART.28 - Norma di rinvio</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di ANCEFROSINONE, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto compatibili ed all'accordo ANCE - Confindustria del 25 marzo 1992.</p>
<p>ART.29 - Controversie</p> <p>Eventuali controversie insorgenti tra ANCEFROSINONE e UNINDUSTRIA sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti</p>

